



# CONSORZIO IRRIGUO VAL PELLICE - CAVOURESE



costituito ai sensi della L.R. n. 21/99

Distretti Irrigui BEDALE di CAVOUR -  
CAMPIGLIONE FENILE - SAMBONE

## LOCALIZZAZIONE

Comuni di:

CAVOUR - CAMPIGLIONE FENILE -  
BRICHERASIO - BIBIANA

## TITOLO PROGETTO

*Programma triennale 2007 - 2009 di finanziamento a favore dei consorzi gestori dei comprensori di irrigazione per la realizzazione di infrastrutture irrigue di importanza strategica*

Unificazione opere di presa lungo l'asta del torrente Pellice e costruzione impianto di distribuzione per la trasformazione di irrigazione da scorrimento a pioggia/spruzzo e costruzione centrale idroelettrica

## ASPETTI URBANISTICI

## OGGETTO DELL'ELABORATO

Stralcio Norme Tecniche di Attuazione vigenti,  
con individuazione delle modifiche introdotte

Elab:

02

Agg.

00

Scala di riferimento:

Data: Febbraio 2018

Archivio: M126\_PRE\_TEST\_00

Consorzio Irriguo di II grado  
Val Pellice - Cavourese  
Il Presidente: TERLI ANGELO

Il Professionista

arch. Marco PAIRONE



**Nota Bene**

- ✓ Il testo aggiunto con la presente variante è stato indicato in carattere **rosso grassetto**, mentre il testo eliminato in carattere ~~**nero grassetto**~~ **barrato**.



## **Art. 7 - Prescrizioni operative**

Il P.R.G.C. individua:

- Le aree edificate e non, suscettibili di trasformazione urbanistica, specificando le destinazioni d'uso ammesse per le loro utilizzazioni, i tipi di intervento ed i relativi parametri.

Queste aree topograficamente individuate sono raggruppate secondo le seguenti categorie:

"A": Aree edificate da tessuti urbani aventi interesse storico-ambientale:

A1: aree di edifici emergenti per le qualità dell'architettura e la tipologia differenziata rispetto ai caratteri dominanti del tessuto diffuso, destinati alla residenza, con presenza di parchi e giardini. In gran parte vincolate ai sensi delle Leggi 1491/39 e 1089/39.

A2: aree ed edifici costituenti il tessuto urbanistico edilizio diffuso, caratterizzato da presenze di fabbricati con tipologia rurale non più utilizzati per l'attività agricola.

"B": Aree edificate da tessuti urbani di più recente formazione:

B1: aree contigue al centro storico e/o ai nuclei di più antica formazione, quasi totalmente edificate.

B2: aree interessate da edifici residenziali, ricadenti nelle zone agricole o artigianali;

B3: aree di trasformazione (aree artigianali da riconvertire in aree residenziali).

"C": Aree libere, marginali al tessuto urbanizzato esistente, atte all'edificazione di completamento ed espansione della forma urbana:

C1 :aree intercluse tra lotti già edificati.

C2: aree edificabili comprendenti più lotti.

"D": Aree per impianti produttivi, industriali e/o artigianali suddivise in:

D1 : aree già edificate

D2: aree libere destinate all'ampliamento delle aziende esistenti o a nuovi impianti.

"DS": Aree a destinazione speciale, già occupate da edifici singoli o gruppi di edifici, destinati o da destinare ad attività particolari:

DS1: area attigua al Centro Storico di Campiglione, occupata da edificio esempio di archeologia industriale, da recuperare e destinare ad attività commerciali o sociali.

DS2: area della cascina "Il Pozzo", occupata da edifici di tipologia agricola ma destinati da tempo a commercio di materiale edile da riqualificare.

DS3: area della cascina "Godini" già parzialmente occupata da edifici di varie tipologie ospitante attività di autotrasportatore, da ampliare.

"E": Aree libere o edificate costituenti il territorio rurale, destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività agricole, comprendenti:

E1: aree di agglomerati rurali, agricoli e/o residenziali, di antica formazione, di "valore ambientale" perché caratterizzanti la particolare tipologia insediativa del paesaggio agrario di Campiglione Fenile, destinate alla residenza agricola.

E2: agglomerati come sopra ma di più recente formazione.

E3: aree di edifici in condizioni di abbandono.

**“E-pu”:** aree edificate e non edificate ricadenti in zona agricola “E” e destinate alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità e sulle quali è individuato il vincolo preordinato all’esproprio.

**E-pu1:** area destinata alla realizzazione della vasca di ripartizione di opera di presa lungo l’asta del torrente Pellice e relative opere accessorie

**E-pu2:** area destinata alla realizzazione di una mini-centrale idroelettrica e relativi fabbricati ed opere accessorie.

Inoltre il P.R.G.C. al fine di garantire, anche in prospettiva:

- . la corretta utilizzazione dei suoli,
- . la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali,
- . la salvaguardia dell'organizzazione ecologica del territorio,

individua altre aree, inedificabili:

"S1": Aree inedificabili per la salvaguardia dell'ecologia e della dinamica fluviale.

"S2": Aree inedificabili di salvaguardia di monumenti isolati.

: Aree inedificabili, costituite da fasce di rispetto della viabilità esistente o in progetto, ~~della sede ferroviaria attualmente dismessa, ma oggetto di ipotesi di recupero~~, dei cimiteri, degli impianti di depurazione e dei pozzi di prelievo dell'acquedotto comunale.

**Art. 10 - Tipi di interventi ammessi o esclusi nelle aree inedificabili e nelle aree ad edificabilità limitata e controllata**

Gli interventi ammissibili e l'utilizzazione delle aree inedificabili di cui all'ultimo comma art. 7 delle presenti norme, sono disciplinate nel modo seguente:

- a) *aree libere intercluse tra lotti edificabili.* possono essere utilizzate per la conservazione dello stato di natura e per le coltivazioni agricole; è ammessa la realizzazione di aree a verde privato o consortile, nonché la formazione di parcheggi privati in aggiunta alle quantità minime prescritte; sono esclusi la coltivazione industriale del legno ed ogni intervento di costruzione ivi comprese le recinzioni in muratura
- b) *aree destinate a fasce e zone di rispetto,* in relazione alla tipologia del vincolo e alla destinazione d'uso dell'area e degli edifici interessati, sono consentiti i seguenti tipi di intervento:
  - 1) area di salvaguardia dell'ecologia e della dinamica fluviale d'acqua, oltre la conservazione dello stato di natura e le coltivazioni agricole, sono ammessi interventi per la realizzazione di: percorsi pedonali e ciclabili, sistemazione a verde, parcheggi pubblici, attrezzature sportive connesse con gli specchi d'acqua **e la realizzazione di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità, previo ottenimento della compatibilità idraulica da parte degli Enti competenti:** per gli edifici preesistenti con destinazioni d'uso in atto sono ammessi gli interventi a carattere manutentorio descritti per le fasce di rispetto stradale. Nelle coltivazioni agricole dovrà essere mantenuta e curata la fascia di vegetazione ripariale esistente.
  - 2) fasce di rispetto stradale, oltre la conservazione dello stato di natura e le coltivazioni agricole, sono ammessi interventi per la realizzazione di: percorsi pedonali e ciclabili, sistemazioni a verde, parcheggi pubblici, opere ed impianti infrastrutturali per la trasformazione e il trasporto dell'energia e per le reti di pubblici servizi **nonché la posa di tubazioni interrato rientranti all'interno di un progetto pubblico o di pubblica utilità;** può essere inoltre consentita a titolo precario, la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante, da localizzare ad una distanza minima da curve ed incroci pari almeno a metri 500. Per quanto riguarda le preesistenze ove si tratti di aree ed edifici di qualsiasi tipo, per la parte ricompresa in dette fasce, sono consentiti i soli interventi a carattere manutentorio quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, la limitata ristrutturazione interna, il restauro e il risanamento conservativo, con esclusione di ogni ampliamento.

~~3) fasce di rispetto della sede ferroviaria o dismessa, fermi restando i divieti di cui al D.P.R. 735/80 sono consentiti i soli interventi a carattere manutentorio di cui alla lettera a) precedente, escluse le modifiche delle destinazioni d'uso esistenti che prevedano inserimento di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o di residenze;~~  
**Abrogato**

4) zone di rispetto dei cimiteri, sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione, il restauro e risanamento conservativo con esclusione di ogni aumento volumetrico degli edifici esistenti; è inoltre ammessa la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati; **e la realizzazione di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità, previa approvazione da parte del consiglio comunale e parere favorevole della competente ASL**

5) fasce di rispetto per impianti di depurazione e similari, è fatto esplicito riferimento a "Criteri e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettere b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" (S.O.G.U.) n. 48, 21/2/77), oltre la conservazione dello stato di natura è ammessa l'attività agricola.

6) Le fasce di rispetto di cui al punto 3 del presente articolo, nei tratti prospicienti alle aree assoggettate a Piano Esecutivo, debbono essere sistemate con fasce arboree- arbustive. impiantate alla distanza minima ammessa dalla carreggiata stradale. Le specie prescelte dovranno appartenere alla vegetazione naturale-potenziale propria dell'orizzonte vegetazionale locale come riportato all'allegato "A" della Delibera C.R. 31/7/92 n. 250-11937.

La sistemazione suddetta deve fare parte integrante della realizzazione degli interventi previsti dai vari strumenti esecutivi.

7) Analogamente, per la fascia di rispetto di cui al punto 3.

In tal caso la sistemazione deve essere a cura e spese dell'Ente costruttore della nuova arteria stradale.

8) Nelle aree agricole, limitrofe alle aree residenziali, gli eventuali piantamenti di pioppi, dovranno essere mantenuti ad una distanza non inferiore a m. 50 dai confini di zona.

9) Ai sensi dell'art. 27 comma 12 della L.R. n. 56/77 gli edifici agricoli ricadenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, possono essere ampliati nella misura max di mq 30 (trenta) da destinarsi al miglioramento igienico e distributivo; gli ampliamenti dovranno comunque avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o dell'asta fluviale da salvaguardare.

10) L'area a servizi, comprendente il cimitero di Fenile, governata dallo strumento di P.T.O.P. può essere sistemata, almeno per la parte ricadente nella fascia di protezione fluviale, solo a verde o parcheggi.



Sono altresì esclusi eventuali ampliamenti del cimitero al di fuori del perimetro attuale, mentre sono consentite la ristrutturazione od il completamento interno.

- 11) Nelle aree di rispetto dei punti di Captazione dell'acquedotto (pozzi) ai sensi del D.P.R. 236/88, non è possibile alcuna edificazione. Sono vietate anche le attrezzature agricole, le concimaie ecc.
- 12) Per le fasce di rispetto fluviali definite ai sensi del "Piano stralcio delle fasce fluviali" art. 17, comma 6-ter Legge 18.5.1989 n. 183 e s.m. e int. Adottato con del. n° 1/96 del Comitato Istituzionale in data 5/2/96 e approvato con D.P.C.M. del 24/7/98, in via generale si richiamano le Norme di Attuazione,

Allegato 3, del suddetto; in particolare i territori compresi nelle fasce A e B definite dal suddetto Piano (P.S.F.F.) sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

- a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato del comune, così come definito al par. e) dell' art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio delle Fasce fluviali adottato con del. n° 26/97 del 11/12/1997, sono destinate a vincolo speciale di tutela idrogeologica ai sensi dell' art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;a
  - b) alle aree esterne ai centri edificati, di cui ai commi precedenti, si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi.
- *Nei territori della Fascia A*, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lettera a), b), e) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
  - *Nei territori della Fascia B*, sono inoltre esclusivamente consentite:
    - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
    - b) interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;
    - c) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in

materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

- *Nei territori della Fascia C* interessanti l'abitato di Fenile e quindi per l'esecuzione degli interventi di nuovo impianto - con particolare riferimento alle aree di nuovo impianto C21 e C22, si dovrà disporre di una mirata indagine idrogeologica ed idraulica che verifichi, in rapporto anche alle opere di difesa, la sicurezza dei siti e le condizioni di insediamento in ogni caso. Per le nuove edificazioni, tenuto conto della posizione di queste aree e del livello prevedibile dell' esondazione in caso di piena catastrofica le presenti Norme prescrivono:
  - Il piano di campagna intorno agli edifici deve essere sollevato, mediante riporto di terra, di cm 60 . Di conseguenza le altezze degli edifici in questione previste dalle presenti norme, debbono tener conto di detto innalzamento di quota, facendo riferimento come quota 0.00 al terreno sistemato, e gli edifici stessi dovranno essere realizzati con tipologie e tecniche costruttive che non prevedano locali utilizzabili al di sotto di detta quota.

Per gli edifici esistenti valgono le norme delle precedenti fasce B, punti b) e c).

### **Art. 11- Tipologia delle strade e relative fasce di rispetto. Altre fasce e zone di rispetto**

Le indicazioni grafiche relative a nuove strade o a rettifiche di quelle esistenti possono essere modificate, in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò si configuri come variante di piano regolatore.

Lungo le strade statali, provinciali e comunali, aventi funzioni di collegamento tra i centri abitati, gli accessi e le derivazioni possono essere realizzate solo dove espressamente indicato.

Gli interventi ammissibili, che debbono in ogni caso rispettare tutte le disposizioni vigenti poste a tutela delle strade e della circolazione- sono esclusivamente quelli definiti al precedente art. 10.

Le planimetrie di P.R.G.C., riportano le principali strade veicolari extraurbane le relative fasce di rispetto conformi al Nuovo codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione con le successive integrazioni clic stabilisce le seguenti distanze da osservare:

- strade di tipo C ml. 30,00  
(strade statali minori, provinciali e comunali con sede maggiore o uguale a 10,50 ml.)
- strade di tipo D ml. 20,00  
(altre strade provinciali e comunali)
- strade poderali e vicinali ml. 10,00

Il territorio comunale è interessato soltanto da strade di tipo C e D; tutte le strade veicolari extraurbane anche se non espressamente individuate nelle tavole grafiche ai fini delle distanze minime da osservare, sono da considerare di tipo "D".

Per le strade pubbliche a servizio esclusivo dell'attività agricola le distanze da osservare sono di 6 ml.

In corrispondenza degli incroci sono prescritte maggiori distanze come stabilito dall'alt. 5 D.M. 1404/68.

Per il dimensionamento di dette strade extraurbane è fatto riferimento alle tipologie previste dalle norme italiane (CNR B.U-, parte IV - norme tecniche 28/3/1973), con l'avvertenza che per le strade di tipo C si assumono le sezioni D2 – E1, per le strade di tipo D si assumono le sezioni A2 - B.

Le sezioni e le caratteristiche delle sedi stradali urbane sono stabilite come segue:

- a) strade pedonabili e ciclabili, pavimentate ed illuminate, larghezza della sede 2/4 ml.;
- b) strade veicolari al servizio di insediamenti non esclusivamente rurali fino a 10 abitazioni o di attività produttive e/o terziarie fino a 10 addetti, pavimentate e

illuminate, dotate di piazzuole di sosta e manovra, larghezza della sede 4-6 ml.;

- c) strade veicolari al servizio di complessi di maggiori dimensioni, pavimentate ed illuminate, larghezza della sede 6/10 ml.

In conformità a quanto stabilito dagli artt. 27 e 29 L.R. 56/77, il P.R.G.C. individua inoltre, stabilendone in normativa e/o graficamente le dimensioni, le seguenti fasce e zone di rispetto:

~~a) fasce di rispetto della ex sede ferroviaria, sono stabilite in ml. 30;~~  
**Abrogato**

- b) zone di rispetto dei cimiteri sono individuate nelle tavole grafiche con profondità variabile da un minimo di ml. 75 ad un massimo di ml. 150;
- c) fasce di rispetto per impianti di depurazione e di pozzi di approvvigionamento dell'acquedotto municipale, sono stabilite in normativa nella misura di metri 200;
- d) fasce di rispetto della stazione di pompaggio del metanodotto: è fissata in m 7.50.

Valgono comunque le norme di settore ed in particolare il D.M. 24/11/84.

## **Art. 16 - Norme generali per le aree agricole**

### *a) Condizione di ammissibilità degli interventi.*

Tutti gli interventi riguardanti le aree e gli insediamenti agricoli, e cioè ricadenti, in ambiti normativi destinati alle attività agricole sono subordinati ad una preventiva verifica delle condizioni generali di ammissibilità in relazione agli obiettivi, ai programmi di sviluppo ed ai vincoli, generali e specifici, eventualmente individuati dai Piani Agricoli Zonali, di cui alla L.R. 20/78.

Ogni intervento deve comunque essere finalizzato alla valorizzazione ed al recupero del patrimonio agricolo, alla tutela e all'efficienza delle unità produttive, al miglioramento delle condizioni abitative dei lavoratori agricoli alla salvaguardia del patrimonio ambientale del territorio.

Nel caso di interventi riguardanti insediamenti, agricoli oggetto di rilocalizzazione è inoltre richiesta la stipula di una Convenzione specifica, secondo lo schema di Convenzione-quadro regionale di cui all'art. 53 L.R. 56/77 e succ. mod.

### *b) Destinazioni d'uso ammesse in area agricola.*

Nelle zone agricole sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

1. abitazioni agricole (esclusivamente nei nuclei E1);
2. i fabbricati direttamente funzionali alle esigenze dell'azienda agricola singola o associata e cioè:
  - costruzioni rurali di servizio necessario al diretto svolgimento delle attività produttive aziendali e interaziendali, quali fienili, depositi per mangimi, sementi, ricovero macchine ed attrezzi, ricovero per allevamento di animali domestici per autoconsumo (pollaio, porcile, conigliera, ecc.)
  - serre fisse per culture aziendali;
  - allevamenti aziendali per suini;
  - allevamenti aziendali di bovini ed equini: pozzi e laghi per uso irriguo, impianti di acqua coltura, vasche e lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica.

Le destinazioni d'uso compatibili nell'area suddetta sono inoltre: residenza civile permanente e turistica, commercio al minuto, bar, ristoranti, pensioni ed inoltre attività terziarie di servizio al territorio rurale ed attività per il tempo libero e lo svago. Queste destinazioni d'uso extra-agricolo sono ammesse solo negli edifici non più utilizzati dagli imprenditori, agricoli ai sensi del par. 3, lettera a, b, c,

dell'art. 25 in caso cessazione dell'attività agricola risultante a seguito delle procedure di cui al decimo comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/77. Comunque non possono essere previste per esse nuove costruzioni ma il riuso di edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., o per i quali è ammessa la variazione di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77. In ogni caso dal recupero dei volumi esistenti o non più utilizzati dalle aziende agricole, non deve conseguire l'aumento di più di una unità abitativa per proprietà. Gli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione del Piano con uso extra- agricolo, possono essere ampliati, "una tantum", recuperando per intero i volumi rustici esistenti. Nel caso in cui non esistano corpi di fabbrica, rustici, in cui ricavare il suddetto ampliamento, ovvero essi siano inferiori a mq 30, l'ampliamento può essere realizzato, "una tantum", nel limite complessivo massimo di mq 30, anche con aggiunte volumetriche. Nel caso che gli edifici suddetti ricadano nei nuclei E1 le eventuali suddette aggiunte volumetriche e ampliamenti, sono comunque consentiti solo nei casi in cui essi siano organicamente integrabili con i caratteri architettonici dell'edificio preesistente. Gli edifici destinati ad attività artigianali o produttive, esistenti nelle aree agricole, possono essere ampliati, "una tantum", nella misura di mq 100 (cento). Per i manufatti extra-agricoli di cui al 2° comma del presente punto b) sono ammessi tutti i tipi di operatività edilizia.

- Non sono ammessi fabbricati per l'allevamento industriale zootecnico,
- Le costruzioni specializzate riservate alla lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dovranno trovar posto nelle aree "D2.1." artigianali e/o industriali.

c) Costruzioni di abitazioni agricole

Per gli interventi riguardanti costruzioni di abitazioni agricole sono richieste le seguenti condizioni:

1. esistenza di una quantità di terreni coltivati e di bestiame o di altre analoghe componenti aziendali, tale da dare luogo ad un numero di "giornate lavorative" annue, calcolate mediante l'uso delle tabelle impiegate dal Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU), non inferiore a 200;
2. assenza, nell'area, di fabbricati esistenti che possono essere destinati agevolmente anche mediante interventi di manutenzione, risanamento o ristrutturazione, o ampliamento all'abitazione predetta in modo rispondente alle attuali esigenze delle persone e delle famiglie, e relativamente ai quali non sia assunto l'obbligo, - da parte del proprietario - di destinarli a funzioni tecniche ove inadatti alla residenza, o ad uso agri turistico ove recuperabili a tale scopo: l'obbligo di cui dianzi è assunto con atto unilaterale trascritto recante anche l'indicazione del termine temporale entro il quale deve intervenire la destinazione sopra descritta; l'atto e la nota di trascrizione sono allegati all'istanza di rilascio della concessione edilizia. La densità fondiaria degli interventi di cui al comma precedente, non potrà comunque superare quelle stabilite dall'art. 25 comma 12° della Legge Regionale n. 56/77 e successive modificazioni:
  - a) terreni a colture orticole e floricole specializzate: mc. 0,05/mq. (If);
  - b) terreni a colture legnose specializzate mc. 0,03/mq. (If);
  - c) terreni a seminativo e a prato permanente: mc. 0,02/mq. (If);

- d) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01/mq. (If) in misura non superiore a mc. 500;
- e) terreni a pascolo e prato pascolo permanente di aziende silvo-pastorali mc. 0,001/mq. (If) in misura non superiore a 500 mc.

d) Fabbricati di servizio

Per interventi riguardanti fabbricati di servizio all'azienda agricola, valgono i seguenti parametri edilizi-urbanistici: Rapporto di copertura = 0,25 mq/mq della superficie libera del lotto.

▪ *d1) Serre fisse*

Per interventi riguardanti fabbricati adibiti a serre fisse sono prescritti i seguenti parametri edilizi urbanistici:

DC = 5 mt

Rapporto di copertura = 0.5 mq./mq.

▪ *d2) Fabbricati per allevamenti zootecnici di bovini - equini di tipo aziendale*

Per gli allevamenti con carico di U.G.B. (Unità Grosso Bestiame) non superiore a 10 è esclusivamente richiesta una superficie minima di 1 HA. di S.A.U- e il rispetto delle distanze. Per gli altri edifici destinati agli allevamenti zootecnici di bovini ed equini aziendali, valgono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:

- S minima = 50.000 mq.
- Lotto minimo = 3.000 mq.
- Superficie libera del lotto  $\geq$  50% del fabbricato
- Carico animale massimo:
  - a) 10 U.G.B. per HA di S.A.U. per aree irrigue;
  - b) 5 U.G.B. per HA di S.A.U. per aree non irrigue.
- S.U. di stalla al netto di tutte le aree di servizio:
  - a) 4.5 mq. per U.G.B. per stalle e stabulazione fissa e per stalle a cuccette;
  - b) 6,0 mq. per U.G.B. per stalle a lettiera.

DC = distanza minima dei confini di proprietà = 5 ml.

DP = distanza da edifici della stessa proprietà = 20 ml.

DE = distanza minima da singoli edifici residenziali di terzi = 50 ml.

DR = distanza minima da aree residenziali = 150 ml.

DA = distanza minima dalle abitazioni = 25 m.

N.B. Le stesse distanze valgono per le concimaie.

Sono ammesse deroghe relativamente alle distanze in relazione a particolari situazioni ambientali. Per l'ampliamento di stalle esistenti a distanze inferiori, questo dovrà avvenire sul lato opposto alle aree residenziali limitrofe.

▪ *d3) Fabbricati per allevamenti zootecnici di suini di tipo aziendale*

Per gli allevamenti zootecnici di suini di tipo aziendale, valgono i seguenti parametri massimi di tipo edilizio-urbanistico:

- S minima = 100.000 mq
- Lotto minimo = 10.000 mq.
- Superficie libera del lotto  $\geq$  50% del fabbricato
- carico animale massimo:
  - a) 20 U.G.B. HA di S.A.U. per aree irrigue;
  - b) 10 U.G.B. HA di A.A.U. per aree asciutte;
- superficie utile di stalle al netto di tutte le aree di servizio: 7.5 mq. UGB

Le aree di servizio, comprendenti gli spazi di transito, corrisponderanno al 30% della S.U. di stabulazione.

<b>DC</b> = distanza minima dai confini di proprietà	=	15 ml
<b>DE</b> = distanza minima da edifici residenziali di terzi	=	200 ml
<b>DR</b> = distanza minima da aree residenziali	=	490 ml
<b>DN</b> = distanza minima dai nuclei rurali	=	390 ml
<b>DA</b> = distanza minima dalle abitazioni	=	25 ml

▪ *d4) Fabbricati per allevamenti zootecnici di capi minori di tipo aziendale*

Per gli allevamenti di zootecnica minore di tipo aziendale, valgono i seguenti parametri di tipo edilizio-urbanistico massimi:

- S minima = 10.000 mq.
- Lotto minimo = 3.000 mq.
- Superficie libera del lotto  $\geq$  50% del fabbricato
- SU = 100 mq. per ettaro di superficie agricola utilizzata

<b>DC</b> = distanza minima dai confini di proprietà	=	5 ml
<b>DR</b> = distanza dalle aree residenziali	=	150 ml
<b>DN</b> = distanza dai nuclei rurali	=	100 ml
<b>DE</b> = distanza da edifici residenziali di terzi	=	50 ml
<b>DA</b> = distanza minima dalle abitazioni	=	25 ml



▪ *d5) Costruzione di vasche e lagoni*

Esse devono essere idoneamente impermeabilizzate e distare da abitazioni esistenti almeno 100 m. Il rilascio dell' autorizzazione è subordinata alla certificazione preventiva rilasciata dalle autorità sanitarie comunali sentita la Unità Sanitaria Locale.

Per le altre distanze valgono le norme definite dal punto d2) del presente articolo.

e) *Definizione di allevamento aziendale*

Sono considerati allevamenti aziendali di bestiame quelli nei quali il carico di bestiame medio annuo non superi i 40 q.li di peso vivo per ha. ed il cui titolare abbia la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi.

Si intendono disponibili per l'allevamento i terreni facenti parte dell'azienda agricola a titolo di proprietà o di usufrutto: nonché quelli relativamente ai quasi sia dimostrata dall'allevatore l'esistenza di un contratto di affitto di mezzadria, di appalto per la concimazione, o di altro equipollente contenuto.

In ogni caso almeno due terzi della superficie dei terreni disponibili deve essere costituita da fondi oggetto di proprietà, o di usufrutto o di contratto di affitto registrato.

Il Comune istituisce e conserva un archivio delle mappe catastali vigenti su cui sono riportati i terreni che - in sede di concessione od autorizzazione all'esecuzione di interventi edilizi riguardanti gli allevamenti di bestiame di cui al presente articolo - vengono indicati come disponibili per l'allevamento medesimo: l'archivio è aggiornato con continuità, anche in sede di rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie.

Sono considerati allevamenti di tipo industriale quelli che superano i valori di cui ai precedenti commi.

La verifica dei valori di cui ai precedenti commi dovrà essere prodotta in sede di presentazione del Programma Aziendale di Sviluppo.

Qualora sia prevista la costruzione o l'ampliamento di insediamenti zootecnici aziendali per più di 200 capi grosso bestiame (U.G.B.) si dovrà dimostrare, oltre a quanto definito nei precedenti commi, l'idoneità del terreno interessato allo spandimento con l'indicazione della natura geopedologica, delle relative colonne stratigrafiche e delle possibili influenze sulla falda: tale studio dovrà essere eseguito da un tecnico abilitato a norma di legge.

f) *Coefficienti di conversione dei dati sulla consistenza del bestiame in capi adulti.*

La conversione in capi adulti (Unità Grosso Bestiame) viene fatta prendendo come riferimento una vacca da latte media i cui bisogni energetici si elevino a 3.500 unità foraggere (U.F.) di 1.650 Kcal.

Per ciascuna specie e categoria i coefficienti di conversione sono:

Vacche	1,000
Vitelli scolastrati	0,100
Vitelli (fino a 6 mesi)	0,250
Vitelli (da 6 a 12 mesi)	0,350
Vitelli con più di 1 anno – Macello	0,700
Vitelli con più di 1 anno – Allevamento	0,600
Vitelli con più di 2 anno – Macello	0,900
Vitelli con più di 2 anno – Allevamento	0,750
Tori e torelli	0,700
Verrì	0,400
Scrofe	0,500
Lattonzoli	0,027
Magroni	0,200
Suini da ingrasso	0,300
Ovini	0,100
Caprini	0,100
Equini	0,750
Polli da carne	0,007
Galline ovaiole	0,017
Altri volati e conigli	0,030

I dati sopraindicati sono modificabili con semplice deliberazione del Consiglio Comunale su indicazione del Comitato Agricolo Zonale o del Piano Agricolo Zonale senza che questo costituisca variante al P.R.G.C.

**g) Realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità**

**In zona agricola è ammessa la realizzazione degli interventi di opera pubblica o di pubblica utilità individuati dal Piano con la dicitura “E-pu”. In particolare:**

**- in zona “E-pu1” è ammessa la realizzazione della vasca di ripartizione, e relative opere accessorie, dell’opera di presa lungo l’asta del torrente Pellice a seguito dell’unificazione delle opere di presa d’acqua ad uso irriguo dal torrente Pellice delle derivazioni dei Distretti Irrigui Campiglione, Bedale di Cavour e Sambone;**

**- in zona “E-pu2” è ammessa la realizzazione di una mini-centrale idroelettrica e relativi fabbricati ed opere accessorie**